

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO SUB. R.G. 8628/2025

Nell'interesse dei Sig.ri

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	CF.
Caglioni	Claudia	Osio Sotto (BG)	20/03/1981	CGLCLD81C606160R
Cannizzaro	Denise	Cartagirone (CT)	22/09/1989	CNNDNS89P62BM2 8W
Cruciata	Giovanni	Alcamo (TR)	31/01/1972	CRCGNN72A31A176 H
Ficicchia	Carmelo Pio Marco	Palermo (PA)	01/02/1992	FCCCML92801G273 V
Gennaro	Giuseppe	Bremen (EE)	18/11/1971	GNNGPP71S18Z112 X
Guerrisi	Elisa	Cinquefrondi (RC)	18/10/1988	GRRLSE88R58C710R
Nicotra	Pier Paolo	Catania (CT)	28/02/1999	NCTPPL99B28C351A

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

Pierini	Michela	Livorno (LV)	16/12/1980	PRNMHL80I56E62T L
Sciabica	Cristina	Roma (RM)	27/07/1979	SCBCST79L67H201Q
Vitale	Manuela	Palermo (PA)	07/10/1988	VTLMNL88R47G273 B

Tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** (C.F. 80022410486), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** (C.F. 80152500106), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito del "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024*" per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-della graduatoria di merito del "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024*" per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-del documento recante "*Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA*", approvato con decreto n. prot. 2408 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 14 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

- del decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-del documento recante “A050 Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 19/11/2025”, approvato con decreto n. prot. 2424 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 19 novembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

- del decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050 nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-della graduatoria rettificata del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” per la classe di concorso A050, approvata con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;

-del documento recante “Elenco candidati idonei di cui all'art.2, c.1, dl 45_25 - A050 PNRR2 D.D.G. n. 3059/2024 - D.M. n. 205/2023 - REGIONE LOMBARDIA - Rettifica 02 Dicembre 2025”, approvato con decreto n. prot. 2490 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Lombardia in data 2 dicembre u.s., nella parte in cui non figurano i nominativi di parte ricorrente;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO

PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

- dell'Avviso n. 227700 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024"* in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia in riferimento alle classi di concorso: A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; AB25 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di secondo grado; AB24 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado; AM12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di I grado; AS12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado; ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado; AB55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A046 – Scienze giuridico economiche;
- dell'Avviso n. 7072 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per l'Umbria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A054 – Storia dell'arte;
- dell'Avviso n. 6857 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Liguria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A019 – Filosofia e Storia;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

- dell'Avviso n. 7648 del 12 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Toscana, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia,, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra);
- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo* sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;
- dell'Avviso n. 27202 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché Avviso n. 30909, del 19 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica e suppletiva dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- Avviso n. 10664 pubblicato in data 27 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, "g", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A050;
- dell'Avviso n. 27204 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché successive Avviso n. 31161, pubblicato in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova orale e quella suppletive dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 30914 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso AM2B – Inglese nella scuola secondaria di I grado , nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- nonché dell'Avviso n. 31292 pubblicato, in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato l'annullamento della convocazione, effettuata con precedente avviso ministeriale, per sovrapposizione dei calendari per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

- dell'Avviso n. 31810 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- degli Avvisi n. 10751 e n. 10785 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso n. 10356 pubblicato in data 26 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, "p", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso AS12;
- dell'Avviso n. 27066 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- degli Avvisi n. 28666, 23271 e 26183 pubblicati sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AM12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- nonchè dell'Avviso n. 30208 pubblicato in data 16 giugno u.s. sul sito web dell'USR per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario della prova orale suppletiva per i candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso *de quo*;
- dell'Avviso n. 31270 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- dell'Avviso n. 12626 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso A046;
- dell'Avviso n. 7219 pubblicato, in data 9 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per l'Umbria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A054, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- Dei decreti ministeriali n. 472 e 477 pubblicati in data 3 luglio u.s. con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per l'Umbria, ha autorizzato la pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A054, per le regioni Lombardia, Umbria e Veneto.

- dell'Avviso n. 6921 pubblicato, in data 7 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Liguria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- nonché del Decreto, n. 1766 del 27 giugno u.s., di pubblicazione della graduatoria di merito, da parte dell'USR per la Liguria, in riferimento alla classe di concorso A019, per le regioni Liguria, Lombardia;

- dell'Avviso n. 8411 pubblicato, in data 20 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Toscana con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, per le Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Marche;

- dell'Avviso n. 8415 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Toscana con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- Avviso n. 9687 pubblicato sul sito istituzione dell'USR per la Toscana, regione responsabile della procedura concorsuale *de quo* per le regioni gestite quali la Liguria, Lombardia e Marche, con cui ha comunicato ai candidati idonei alla prova orale di presentare la documentazione dei titoli di preferenza e di riserva, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

- del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

-dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”*, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione delle odierne parti ricorrenti alla prova successiva del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024”* e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, pratica e/o orale, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.

Si premette in

FATTO

1.– Con ricorso introduttivo iscritto *sub. R.g. 8628/2025*, promosso innanzi codesto Ecc.mo Collegio, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

-dell'Avviso n. 227700 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Lombardia, Direzione Generale, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024"* in ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia in riferimento alle classi di concorso: A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; AB25 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di secondo grado; AB24 – Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado; AM12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di I grado; AS12 – Discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado; ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado; AB55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A046 – Scienze giuridico economiche;

- dell'Avviso n. 7072 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per l'Umbria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A054 – Storia dell'arte;

- dell'Avviso n. 6857 del 7 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Liguria, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso A019 – Filosofia e Storia;

- dell'Avviso n. 7648 del 12 maggio u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R per la Toscana, in qualità di regione responsabile nella gestione della procedura per regione Lombardia,, in ragione all'Allegato 1 del bando di concorso in riferimento alle aggregazioni territoriali, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

la prova orale del concorso *de quo* in ragione della soglia minima stabilita per la classi di concorso AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra);

- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo* sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;

- dell'Avviso n. 27202 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché Avviso n. 30909, del 19 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica e suppletiva dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- Avviso n. 10664 pubblicato in data 27 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, "g", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A050;

- dell'Avviso n. 27204 pubblicato in data 28 maggio u.s. nonché successive Avviso n. 31161, pubblicato in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha proceduto alla convocazione per la prova orale e quella suppletive dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A050, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- dell'Avviso n. 30914 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso AM2B – Inglese nella scuola secondaria di I grado , nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

- nonché dell'Avviso n. 31292 pubblicato, in data 20 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato l'annullamento della convocazione, effettuata con precedente avviso ministeriale, per sovrapposizione dei calendari per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado;

- dell'Avviso n. 31810 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS2B – Inglese nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

- degli Avvisi n. 10751 e n. 10785 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso n. 10356 pubblicato in data 26 febbraio 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha comunicato la lettera estratta, "p", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso AS12;
- dell'Avviso n. 27066 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AS12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- degli Avvisi n. 28666, 23271 e 26183 pubblicati sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso AM12, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- nonchè dell'Avviso n. 30208 pubblicato in data 16 giugno u.s. sul sito web dell'USR per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario della prova orale suppletiva per i candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso *de quo*;
- dell'Avviso n. 31270 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- dell'Avviso n. 12626 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso A046;
- dell'Avviso n. 7219 pubblicato, in data 9 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per l'Umbria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A054, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- Dei decreti ministeriali n. 472 e 477 pubblicati in data 3 luglio u.s. con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per l'Umbria, ha autorizzato la pubblicazione della



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

graduatoria di merito per la classe di concorso A054, per le regioni Lombardia, Umbria e Veneto.

- dell'Avviso n. 6921 pubblicato, in data 7 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Liguria con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;

- nonché del Decreto, n. 1766 del 27 giugno u.s., di pubblicazione della graduatoria di merito, da parte dell'USR per la Liguria, in riferimento alla classe di concorso A019, per le regioni Liguria, Lombardia;

- dell'Avviso n. 8411 pubblicato, in data 20 maggio u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per Toscana con cui ha convocato i candidati idonei alla scelta della traccia per la lezione simulata nonché ha reso noto il calendario delle prove orali per la classe di concorso A019, per le Regioni Toscana, Liguria, Lombardia e Marche;

- dell'Avviso n. 8415 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Toscana con cui ha proceduto alla convocazione per la prova pratica dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AB56, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;

- Avviso n. 9687 pubblicato sul sito istituzione dell'USR per la Toscana, regione responsabile della procedura concorsuale *de quo* per le regioni gestite quali la Liguria, Lombardia e Marche, con cui ha comunicato ai candidati idonei alla prova orale di presentare la documentazione dei titoli di preferenza e di riserva, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

- del bando di concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che *"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100"*, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

2. – In data 14 novembre u.s., con decreto prot. n. 2408, l'Amministrazione ministeriale territorialmente competente (USR Lombardia) ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo*, in riferimento alla classe di concorso A050, nella quale non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti.

3. – Peraltro, è bene precisare che con successivi provvedimenti, l'Amministrazione ministeriale ha pubblicato diverse rettifiche della graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo*, in riferimento alla classe di concorso A050, nella quale non figura il nominativo degli odierni ricorrenti.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito, integrata del 30% degli idonei, nonché le successive rettifiche pubblicate dall'U.S.R. per la Lombardia , per la classe di concorso d'interesse del ricorrente (A050), relativa alla procedura selettiva cui i ricorrenti hanno chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.M 205/2023 E DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA ILLOGICITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa,



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

sulla illegittima esclusione degli odierni ricorrenti dal novero dei candidati ammessi alla prova successiva del concorso *de quo*, nonostante gli stessi abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di idoneità, pari a 70/100mi.

I ricorrenti, pur avendo superato la prova scritta del concorso *de quo*, risultando idonei ed avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di 70/100mi, previsto dalla normativa in esame per ottenere l'idoneità, sono stati esclusi dalla successiva fase concorsuale.

Come meglio spiegato in fatto, invero, l'art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che *“La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.”*

Tale previsione si rivela ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanifica il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l'unico criterio abilitante all'accesso alla fase successiva.

Ne consegue che l'introduzione di un'ulteriore clausola selettiva – peraltro variabile in funzione del numero dei posti e dei concorrenti per ciascuna regione – comporta una palese violazione del principio di legalità, poiché altera, in peius, i criteri di selezione stabiliti dalla fonte regolamentare sovraordinata.

Non v'è chi non veda le gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a., con riferimento ai candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso, in quanto – a parità di punteggio e di superamento della prova scritta – alcuni sono stati ammessi alla fase successiva mentre altri, come i ricorrenti, sono stati esclusi unicamente per effetto di una soglia quantitativa arbitrariamente determinata.

La scelta dell'Amministrazione resistente di introdurre surrettiziamente una doppia soglia –



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

l'una qualitativa (70/100), l'altra quantitativa (massimo triplo dei posti) – si traduce in una ingiustificata compressione del diritto dei candidati idonei alla piena partecipazione alla procedura concorsuale, sacrificando irragionevolmente il principio del favor participationis, più volte valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa.

Orbene, dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto ad essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Preme segnalare sin d'ora che il fissare una soglia di sbarramento unica, individuando un punteggio da raggiungere per poter accedere alla fase successiva, determina (e, nei fatti, ha determinato) degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglior risultato.

Al contrario, a causa della richiamata procedura di contingentamento dei posti, prevista dalla lex specialis, in luogo della previsione di una soglia di idoneità "mobile", il candidato è inevitabilmente costretto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di idoneità fissata dal bando stesso, per poter superare la prova: ciò appare, oltre che illegittimo, assolutamente irragionevole e, peraltro, in contrasto con la normativa di riferimento.

Orbene, occorre rilevare che la disposizione, ivi contenuta all'art. 8, comma 2, del bando di concorso con cui si è provveduto all'individuazione dei candidati idonei e, dunque, ammessi alla successiva prova, si pone in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente nell'ambito del pubblico impiego, nonché con quanto previsto nel decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 rubricato *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"*.

Infatti, il citato decreto prevede infatti, all'art. 8, comma 2, che *"la prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100"*, senza far menzione di alcun criterio di contingentamento numerico.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

La norma è chiara nel qualificare il punteggio minimo quale requisito sufficiente per accedere alla successiva prova orale e/o pratica.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile – e, per di più, connotata da evidenti profili di discriminatorietà – la scelta operata dall'Amministrazione resistente di introdurre una doppia soglia di idoneità, che ha determinato una significativa compressione del numero dei candidati ammessi, pur in presenza di punteggi pienamente soddisfacenti.

Numerosi candidati, infatti, pur avendo superato la soglia minima di 70/100, non sono stati ritenuti idonei per l'accesso alla successiva fase selettiva, esclusivamente in ragione dei punteggi soglia ulteriormente e arbitrariamente determinati.

Tale scelta risulta ancor più irragionevole se si considera che, per numerose classi di concorso e regioni, le soglie minime fissate sono risultate eccezionalmente elevate, precludendo l'accesso alla fase successiva anche a candidati con punteggi di assoluto rilievo.

Pertanto, va rilevato che la scelta operata dall'Amministrazione ministeriale, odierna resistente, si discosta sensibilmente dall'impostazione del Concorso scuola PNRR 1, anch'esso disciplinato dal richiamato decreto. In quell'occasione, infatti, i candidati sono stati selezionati sulla base dell'unica soglia di sufficienza individuata, pari a 70/100mi, in assenza di qualsivoglia previsione discriminatoria.

Per i ricorrenti, invece, nonché per tutti i partecipanti al concorso oggi impugnato, è stata introdotta una doppia soglia, palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e di settore.

Ciò non può che comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla precedente tornata concorsuale e chi, invece, al pari dei ricorrenti, ha partecipato (superandola) alla prova scritta odiernamente censurata.

Come sopra anticipato il sistema della cd. doppia soglia, introdotto dall'Amministrazione resistente, per il concorso de quo lede grandemente la normativa nell'ambito del pubblico impiego, notoriamente, infatti: la soglia di idoneità nelle prove scritte è fissata dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 in 21/30 (" [...] *Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato*



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.”)

Elevare la soglia predetta, da parte dell’Amministrazione, come avvenuto in questo caso, significa impedire ingiustificatamente l’accesso ai successivi gradi del concorso a dei candidati che, comunque, hanno conseguito un punteggio superiore a 70/100mi.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, peraltro, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesano conformi ad una seria ratio giustificativa.

Invero, più volte in questi casi il TAR ha ammesso al prosieguo dell’iter concorsuale tutti i soggetti che avessero “superato” la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ha ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che *“la limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico.*

Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500° posizione di accedere alla seconda prova, fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall’Amministrazione nel bando.

In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500.

E’ evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale, lodevolmente perseguito dall’Agenzia delle Entrate, facendo dipendere l’ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di

punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto” (T.A.R. Lazio, Sez. III , sent. 27 ottobre 2016, n. 10628).

Anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in casi analoghi, ha precisato che devono essere sospese *“cautelamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall'Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova”* disponendo, pertanto, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi (Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n. 2193).

Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale in un caso analogo: *“a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo”* (Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recente pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la *“... ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

Il Consiglio di Stato ha ribadito, peraltro, tale orientamento con successive e positive pronunce (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2960/2015, n. 4957/2015, n. 4773/2015, n. 4772/2015).

Orbene, l'agere amministrativo nel caso di specie si pone in contrasto con i principi richiamati in

rubrica, posto che la Commissione ha precluso ingiustamente l'accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale, appare ancora più evidente che la diversa modalità di selezione oggi in esame risulta illegittima, in quanto la prova scritta è volta a selezionare i candidati più meritevoli, scremando i concorrenti, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso; tuttavia, tale operazione di "soltimento" non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.

Non è revocabile in dubbio l'illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della doppia soglia di sbarramento, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alla successiva prova prevista dal concorso.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente, pur avendo superato la soglia minima prevista dal Decreto ministeriale pari a 70/100mi, non è stata, però, ammessa a sostenere la successiva prova del concorso, non essendosi collocata nel contingente di posti previsto dall'art. 8, comma 2, del bando (illegittimo per le ragioni *ut supra* rappresentate).

L'interesse di parte ricorrente certamente sussiste in considerazione del fatto che, in caso di accoglimento dell'odierno ricorso, i ricorrenti verrebbero tutti indistintamente ammessi a sostenere le prove orali del concorso, già calendarizzate e in corso di svolgimento, come da avviso dell'Amministrazione.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'ammissione dei ricorrenti.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova successiva *de qua*.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Il *fumus boni iuris* risulta dalle considerazioni che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, occorre evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che i ricorrenti stanno subendo, ora che la procedura concorsuale è in procinto di conclusione.

Infatti, nel novembre scorso, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le graduatorie di merito dei vincitori del concorso *de quo* in ordine alla classe di concorso di interesse (A050).

In assenza di un provvedimento cautelare che disponga la riammissione dei ricorrenti al concorso, l'esclusione risulterebbe definitiva, pregiudicando irrimediabilmente il diritto dello stesso di partecipare alla graduatoria finale di merito e alle fasi successive della procedura concorsuale.

In particolare, si sottolinea che l'ammissione con riserva e la previsione di una prova orale suppletiva rappresentano l'unica misura idonea a evitare un danno irreparabile, non potendo parte ricorrente vedere rispettato il proprio diritto di partecipazione alla procedura concorsuale in assenza di tali provvedimenti.

L'effetto pregiudizievole sarebbe tanto più grave in quanto la pubblicazione delle graduatorie di merito, senza la riammissione dei ricorrenti, consoliderebbe definitivamente una situazione di ingiustizia, che non potrebbe essere sanata se non mediante l'ammissione al prosieguo del concorso, con la possibilità di sostenere una prova suppletiva che ripristini la piena equità della procedura.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e, dunque, non consentire a parte ricorrente di essere tempestivamente riammessa al concorso con la conseguente previsione di una prova orale suppletiva, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chances* di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha trasmesso apposita richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione ministeriale (versata in atti), con cui ha richiesto le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, collocati nell'elenco testè gravato, attendendo riscontro.

Tuttavia, laddove Codesto Collegio non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Sul contributo unificato

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione della graduatoria finale del concorso, cui sono state ricollegate le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo.

In altre parole, i nuovi provvedimenti impugnati, in via derivata, sono affetti dalle medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

Salvis iuribus,

Palermo-Roma, 8 gennaio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell